



ACCORDO QUADRO DI FORNITURA DEI SERVIZI INFOCERT **("Accordo")**

InfoCert S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento di Tinexta S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio, 1/B, 00196 C.F. e P.IVA 07945211006, PEC infocert@legalmail.it, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro-tempore* Dott. Danilo Cattaneo, domiciliato per la carica presso la sede della stessa società (di seguito per brevità denominata "**InfoCert**")

e

[...] con sede legale in via [...], [...], C.F. e P. IVA [...], PEC [...], in persona dell'[...] legale rappresentante *pro-tempore* munito dei necessari poteri come dichiara e garantisce, domiciliato per la carica presso la sede della stessa società (di seguito, per brevità denominata il "**Cliente**")

(di seguito congiuntamente "**Parti**" e singolarmente "**Parte**")

1. OGGETTO

1.1 Con il presente Accordo, InfoCert concede al Cliente:

- a) la fornitura di servizi sottoposti a regolamentazione normativa specifica per i servizi *Trust* (di seguito i "**Servizi**"), osservando le modalità previste per ciascuno di essi, nel rispetto della disciplina afferente ai dati personali disciplinata nell'**Allegato B - DPA** e nell'**Allegato C – Allegato Tecnico** e nel **Manuale Operativo** che il Cliente ha letto e compreso e i cui riferimenti sono inseriti all'interno di ciascun **Allegato C**, ove è applicabile. I Servizi, ove possibile, potranno essere impiegati anche da parte di soggetti terzi utilizzatori (di seguito "**Utente(i)**"), il cui numero è indicato nella relativa **Offerta Commerciale – Allegato A**, e l'Utente potrà accedervi unicamente tramite accesso remoto dai propri terminali; e/o
- b) se previsto, la licenza d'uso ("**Licenza**") di una piattaforma ("**Software**") come meglio definita anch'essa nell'**Allegato A – Offerta Commerciale** e nell'**Allegato C - Allegato Tecnico**.

1.2 InfoCert si impegna, ove previsto, a fornire al Cliente il supporto tecnico secondo i livelli di servizio specificati nell'**Allegato C - Allegato Tecnico**; e, sempre ove previsti, eventuali servizi di formazione, di consulenza e assistenza disciplinati nell'**Allegato A – Offerta Commerciale**.

1.3 In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei suddetti Allegati e quelle dell'Accordo, queste ultime prevarranno.

2. OBBLIGHI E GARANZIE DEL CLIENTE

2.1 Il Cliente, si impegna a:

- a) utilizzare i Servizi e/o il Software nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e per le finalità d'uso ai sensi del presente Accordo;
- b) non depositare, inviare, pubblicare, trasmettere e/o condividere applicazioni o documenti informatici che:
(i) siano in contrasto o violino diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà di terzi; (ii) veicolino contenuti diffamatori, calunniosi o minacciosi; (iii) contengano materiale pornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale; (iv) contengano virus, *worm*, *trojan* o altre caratteristiche di contaminazione o distruttive; (v) danneggino, violino o tentino di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza; (vi) siano in contrasto alle disposizioni normative e/o regolamentari applicabili; (vii) possano causare malfunzionamenti o danni ai sistemi di InfoCert;

InfoCert SpA

Piazzale Flaminio 1/B, 00196 – Roma (RM), Italia

T +39 06 836691 F +39 06 833669634

info@infocert.it

infocert.it infocert.digital

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta SpA

P.IVA 07945211006 REA n. 1064345

Cap. Soc. Sottoscritto e versato € 21.099.232,00



- c) non trasferire, cedere, copiare, modificare, decompilare, disassemblare, distribuire anche *online*, concedere in uso a terzi (ad eccezione degli Utenti), rivendere, noleggiare e/o riallocare il Servizio e/o il Software;
- d) non porre in essere alcun comportamento che possa costituire violazione dei diritti di proprietà intellettuale sulla Licenza e/o sui Servizi oggetto del presente Accordo;
- e) rendere edotto l'Utente delle previsioni del presente Accordo e, in particolare, degli obblighi ed oneri specificamente richiesti ai fini dell'utilizzo dei Servizi e/o del Software. Il Cliente, anche per conto dell'Utente, si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie all'attivazione dei Servizi e/o Software e a dotarsi di tutti i requisiti necessari per l'accesso agli stessi come meglio specificati nei relativi Allegati;
- f) assumere, anche per conto degli Utenti, ogni responsabilità sull'utilizzo dei Servizi e/o del Software sulle azioni e sulle attività poste in essere dagli stessi;
- g) attenersi ai principi di buona fede e correttezza nell'uso e nella fruizione del Software e/o dei Servizi;
- h) a fornire in modo chiaro tutte le informazioni e i dati utili o necessari a consentire la corretta esecuzione del contratto

2.2 Il Cliente si impegna per tutta la durata dell'Accordo a garantire che eventuali servizi di informatica, prestati in suo favore da terze parti, non interferiscano con la corretta erogazione dei Servizi e/o del Software e non ostacolino o rendano l'esecuzione più onerosa per InfoCert, rispetto a quanto previsto nel presente Accordo. Nel caso in cui rilevi problemi nella fruizione del Software e/o dei Servizi, il Cliente si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta a InfoCert, ai sensi dell'art. 22.1, e comunque entro 5 giorni lavorativi, identificando in dettaglio le disfunzioni riscontrate, così da consentire ad InfoCert l'adozione di tutte le misure eventualmente necessarie.

2.3 Qualora, nella fornitura di Licenza, sia previsto lo sviluppo del *front-end* da parte del Cliente, quest'ultimo si impegna a rispettare tutte le misure, garanzie e specifiche, come definite nell'Allegato Tecnico *sub C*.

2.4 Il Cliente si impegna a rispettare e/o implementare le misure di sicurezza come previste negli Allegati *sub B* e *D*.

2.5 Il Cliente si impegna a verificare, prima dell'acquisto del Servizio e/o della Licenza (e così del Software) che, rispetto a quelli richiesti per l'utilizzo e per le finalità degli stessi, i propri sistemi *hardware* e software siano idonei ed aggiornati all'ultima versione disponibile e/o, comunque, compatibile con quella eventualmente indicata da InfoCert. Il Cliente, pertanto, provvederà personalmente a configurare correttamente il proprio *hardware* e software e a installare il Software idoneo propedeutico all'utilizzo del Servizio. Il Cliente usufruirà dei Servizi e/o del Software tramite il collegamento internet di cui si dovrà dotare autonomamente per il tramite di un operatore di telecomunicazioni, rispondente ai requisiti indicati nell'Allegato *sub C* e nel Manuale Operativo.

2.6 Il Cliente prende atto ed accetta integralmente il contenuto di cui all'**Allegato D** rubricato "**Misure di Sicurezza**" che le misure di sicurezza, tecniche e organizzative implementate da InfoCert che saranno poste in essere per permettere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'esecuzione di pratiche di sicurezza nel cloud, la continuità di servizio, le procedure di *disaster recovery* e la gestione degli *incident*.

3. OBBLIGHI E GARANZIE DI INFOCERT

3.1 InfoCert dichiara e garantisce:

- (a) di rispettare le misure di sicurezza indicate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali nonché dai provvedimenti delle autorità competenti laddove applicabili;
- (b) con riguardo alla tutela dei dati, di proteggere gli stessi in caso di sottrazione o distruzione intenzionale o accidentale, perdita accidentale, alterazioni, uso non autorizzato, modifiche, divulgazione, diffusione, accessi non previsti e ogni altra forma di trattamento illecito;

InfoCert SpA

Piazzale Flaminio 1/B, 00196 – Roma (RM), Italia

T +39 06 836691 F +39 06 833669634

info@infocert.it

infocert.it infocert.digital

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta SpA

P.IVA 07945211006 REA n. 1064345

Cap. Soc. Sottoscritto e versato € 21.099.232,00



(c) di utilizzare i sistemi di accesso dotati di funzionalità di *data security* atti a monitorare e controllare il flusso di dati personali attraverso gli *endpoint* (a titolo esemplificativo, analisi e correlazione *real-time* dei *log* mediante servizio SOC/SIEM ai fini dell'identificazione di eventi anomali) o verso le reti esterne (a titolo esemplificativo, limitazione dell'accesso di rete ai soli servizi web funzionali alla richiesta dei certificati);

3.2 InfoCert non fornisce alcuna garanzia espressa o implicita relativamente ai Servizi e/o Software forniti per: assenza di vizi; originalità o idoneità del Software e/o dei Servizi per un uso specifico o per il raggiungimento di un particolare scopo.

3.3 È escluso ogni obbligo di vigilanza e/o sorveglianza, da parte di InfoCert, sui contenuti dei documenti formati, trasmessi o conservati nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, essendo tali attività svolte sotto l'esclusivo controllo, e quindi di esclusiva responsabilità, del Cliente.

3.4 Fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo, InfoCert potrà modificare, a costi e spese del Cliente stesso – come concordati tra le Parti - e su richiesta scritta di quest'ultimo, le modalità di erogazione del Software e/o Servizi che si dovessero rendere necessarie a causa di:

(a) informazioni errate fornite dal Cliente;

(b) informazioni derivanti da errori di programmazione o di elaborazione di dati imputabili al Cliente.

3.5 Ferma rimanendo la facoltà di sub-esternalizzare in tutto o in parte l'esecuzione dei Servizi, avvalendosi di terze parti, ferma restando la responsabilità di InfoCert per le condotte del subappaltatore, o del subfornitore, InfoCert si obbliga:

- a controllare che i Servizi sub-affidati al terzo siano eseguiti nel rispetto degli obblighi assunti con il Contratto nei confronti del Cliente;
- ad informare il Cliente di qualsiasi circostanza sopravvenuta o modifica nel rapporto col subappaltatore/subfornitore che potrebbe incidere negativamente sulla corretta esecuzione dei Servizi;
- a far sì che il Cliente e l'Autorità di vigilanza possano esercitare, presso e nei confronti del subappaltatore, i medesimi diritti di audit esercitabili verso InfoCert.

3.6 Ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale ("**Regolamento DORA**"), InfoCert provvederà: (i) a dare tempestiva comunicazione al Cliente in caso di grave incidente e comunque entro 24 ore ; (ii) all'adeguamento di carattere tecnico e normativo dei Servizi e/o del Software, dandone tempestiva – e comunque entro 5 giorni lavorativi comunicazione tramite posta elettronica certificata al Cliente i quali si impegnano ad adeguare le caratteristiche dei propri sistemi e la propria strumentazione alle modifiche indicate, entro il termine assegnato da InfoCert; (iii) alla manutenzione correttiva ed all'aggiornamento dei Servizi e/o del Software per esigenze di rettifica degli eventuali errori presenti sul Software e/o sui Servizi. L'aggiornamento consiste nell'attività necessaria a adeguare i Servizi e/o il Software ad eventuali evoluzioni normative. In caso di particolari mutamenti della normativa od obsolescenza della tecnologia utilizzata che rendano eccessivamente onerosa l'attività di aggiornamento (i.e., modifiche del Software superiori al 25%), InfoCert si riserva la facoltà di non adeguare i Servizi e/o il Software provvedendo al rilascio di nuovi applicativi Software, secondo le condizioni tecniche ed economiche che saranno previamente comunicate al Cliente.

InfoCert si obbliga a prestare assistenza al Cliente a un costo stabilito separatamente, in caso di incidente connesso alle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione ("**TIC**") – come meglio specificato nel successivo comma- relativo al servizio fornito.

3.7 Qualora si verifichi un significativo incidente TIC, che eserciti un impatto sugli interessi finanziari del Cliente, InfoCert, senza indebito ritardo e comunque entro il termine di 24 ore da quando ne sia venuta a conoscenza, informa il Cliente e il CSIRT tramite una pre-notifica indicando se l'incidente possa essere il risultato di atti illegittimi o malevoli, ed entro 72 ore da quando ne sia venuta a conoscenza, trasmette una notifica



dell'incidente al Cliente e al CSIRT aggiornando quanto precedentemente comunicato ed indicando gravità, impatto e, ove possibile, gli indicatori di compromissione. InfoCert si impegna altresì, in caso di minaccia informatica significativa, se del caso, a informare il Cliente, qualora questo sia potenzialmente interessato da tale minaccia, informandolo in merito alle opportune misure di protezione che lo stesso può considerare di adottare.

3.8 InfoCert si obbliga a collaborare senza riserve con le Autorità competenti e con le Autorità di risoluzione del Cliente, comprese le persone da queste nominate.

3.9 Il presente comma regola i termini e le condizioni relativi all'utilizzo dei servizi TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) da parte di InfoCert, conformemente all'art. 30 del Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo e del Consiglio (DORA).

Gli accordi contrattuali, tra il Cliente e InfoCert, di servizi TIC includono i seguenti elementi:

a) Livelli di servizio

Qualora i servizi TIC siano a supporto di funzioni essenziali o importanti, InfoCert fornisce una descrizione di tali livelli di servizio, ivi compresi i relativi aggiornamenti e revisioni, indicando obiettivi quantitativi e qualitativi, in termini di prestazioni, tali da consentire un monitoraggio efficace da parte del Cliente e l'applicazione, senza indebito ritardo, di opportune azioni correttive qualora i livelli di servizio concordati non siano rispettati.

b) Partecipazione a programmi di sensibilizzazione e formazione

InfoCert partecipa, su indicazione del Cliente e conformemente all'articolo 13, paragrafo 6, del Regolamento DORA, ai programmi di sensibilizzazione sulla sicurezza delle TIC e alle attività di formazione sulla resilienza operativa digitale del Cliente.

3.10 Qualora il Cliente determini, e di questo ne dia comunicazione scritta ad InfoCert, che i servizi TIC siano a supporto di proprie funzioni essenziali o importanti, InfoCert dichiara di garantire obblighi di segnalazione verso il Cliente, e relativi termini di preavviso, tra cui la notifica di eventuali sviluppi che potrebbero esercitare un impatto significativo sulla propria capacità di prestare tali servizi a supporto in maniera efficace, in linea con i livelli di servizio concordati;

InfoCert dichiara inoltre di attuare e testare i piani operativi d'emergenza e predisporre misure, strumenti e politiche per la sicurezza, tali da offrire un adeguato livello di sicurezza.

3.11 InfoCert si impegna a partecipare e cooperare pienamente ai test di penetrazione guidati dalla minaccia (TLPT), come definiti dal Regolamento DORA, i quali verranno di norma effettuati in modalità congiunta tra più clienti, qualora abbiano ad oggetto servizi simili al Servizio fornito nell'ambito dell'Accordo, e che saranno condotti da uno di tali clienti o soggetti da questi nominati ("**Test congiunto/i**"). Resta espressamente inteso che, laddove non venga o non possa essere effettuato il Test Congiunto, InfoCert si impegna a partecipare e cooperare pienamente ai TLPT condotti dal Cliente.

InfoCert provvederà ad invitare al Test Congiunto tutti i clienti/entità finanziarie che abbiano aderito a tale servizio; in seguito, recepiti i requisiti di partecipazione da parte dei clienti/entità finanziarie, InfoCert effettuerà una valutazione dei costi relativi al Test Congiunto e invierà ai clienti/entità finanziarie coinvolti la proposta tecnico-economica di partecipazione al Test Congiunto.

Sulla base dell'accettazione della proposta tecnico-economica da parte di almeno 5 (cinque) dei clienti/entità finanziarie invitati, InfoCert darà avvio alla cooperazione al Test Congiunto, inviando ai partecipanti una conferma di esecuzione del Test Congiunto ed incaricando a tal fine un soggetto esterno, con il preventivo consenso del Cliente, che sarà responsabile dell'esecuzione del suddetto test.

4. QUALITÀ DEI SERVIZI

InfoCert SpA

Piazzale Flaminio 1/B, 00196 – Roma (RM), Italia

T +39 06 836691 F +39 06 833669634

info@infocert.it

infocert.it infocert.digital

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta SpA

P.IVA 07945211006 REA n. 1064345

Cap. Soc. Sottoscritto e versato € 21.099.232,00



- 4.1** Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, i Servizi verranno da InfoCert realizzati secondo modalità, caratteristiche e contenuti indicati nel relativo Allegato Tecnico. InfoCert risponderà, nei confronti del Cliente, solo ed esclusivamente di quei difetti di conformità e/o completezza del Servizio rispetto a tali modalità, caratteristiche e contenuti, che rendano il Servizio inidoneo all'uso cui è destinato (c.d. difetti sostanziali).
- 4.2** L'eventuale presenza, nel Servizio reso, di difetti sostanziali dovrà essere dal Cliente denunciata, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dall'evasione del Servizio contestato. Una volta ricevuta la denuncia di cui al precedente punto, InfoCert procederà, ove necessario, all'immediato integrale rifacimento del Servizio contestato. Il relativo costo sarà addebitato al Cliente, qualora venisse dimostrato che il Servizio originariamente reso non presentava difetti sostanziali; diversamente resterà a carico di InfoCert.
- 4.3** Relativamente ai Servizi per i quali è previsto un corrispettivo unitario, qualora, per causa imputabile ad InfoCert, il singolo Servizio reso dovesse presentare difetti sostanziali, la stessa InfoCert corrisponderà al Cliente, a titolo di penale, un importo pari al doppio del corrispettivo dal Cliente stesso dovuto per il Servizio risultato inficiato da difetti sostanziali. In ogni caso, nessuna penale e nessun risarcimento saranno dovuti se, nel corso del mese, risulterà evaso senza difetti sostanziali almeno il 95% (novantacinque per cento) dei Servizi a corrispettivo unitario resi al Cliente in quello stesso mese.
- 4.4** Relativamente ai Servizi per i quali è previsto un corrispettivo a canone forfettario, qualora in un determinato mese dovessero essere messi a disposizione del Cliente Servizi che – per causa imputabile a InfoCert a titolo di dolo o colpa grave – presentassero difetti sostanziali in percentuale superiore al 5% rispetto al complesso dei Servizi messi a disposizione del Cliente stesso nel mese, InfoCert corrisponderà a quest'ultimo, a titolo di penale, un importo pari al 6% del canone mensile contrattualmente previsto per il Servizio risultato inficiato da difetti sostanziali.
- 4.5** In ogni caso, per ogni anno di vigenza del rapporto contrattuale, non potranno esser corrisposte da InfoCert penali per un importo che superi l'ammontare dei corrispettivi annui dovuti dal Cliente a InfoCert per la fornitura dei Servizi.
- 4.6** InfoCert dichiara – ed il Cliente ne prende atto – che attualmente la stessa ha in essere e che manterrà in essere anche in futuro una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla violazione delle previsioni di cui al presente articolo.

5. SUPPORTO E ASSISTENZA

- 5.1** Per qualsiasi informazione relativa a modalità, caratteristiche e contenuti dei Servizi fruiti in forza del presente Accordo, il Cliente potrà mettersi in contatto con la funzione Customer Care, operativa dalle ore 9:00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, tramite apposita piattaforma di ticketing, attraverso cui aprire le segnalazioni. Per segnalazioni di anomalie bloccanti il cliente potrà avvalersi del presidio di Continuità Operativa (disponibile 24x7gg) con le modalità indicate nell'apposito allegato.

6. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

- 6.1** Con esclusivo riferimento alla richiesta di fornitura di Servizi da parte del Cliente, InfoCert si impegna a rispettare ed a far rispettare, dalle persone delle quali si avvale per l'esecuzione delle proprie attività, tutte le norme di legge per la prevenzione degli infortuni e sull'igiene sul lavoro.
- A tal fine, ai sensi dell'art. 26, c. 1 lett. b), D.Lgs. 81/2008, ove applicabile, il Cliente invierà ad InfoCert ogni informazione relativa ai rischi specifici esistenti nei luoghi in cui InfoCert opererà nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e a tali luoghi, sia nel caso in cui i



dipendenti di InfoCert prestino la propria attività lavorativa presso i locali del Cliente sia che prestino tale attività altrove.

- 6.2** InfoCert si impegna a corrispondere ai propri lavoratori i trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali dovuti. InfoCert, su richiesta scritta del Cliente, inoltrerà a quest'ultimo copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. I costi relativi alla sicurezza sono specificatamente indicati negli Ordini.
- 6.3** Con esclusivo riferimento alla fornitura di Servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, qualora le Parti, all'esito della valutazione dei rischi di eventuali interferenze, non escludano la sussistenza di rischi da interferenza, in particolare in relazione con le attività dei lavoratori del Cliente, quest'ultimo predisporrà un Documento Unico di Valutazione dei Rischi di eventuali Interferenze (DUVRI), recante descrizione delle misure adottate per eliminare possibili interferenze, che verrà allegato all'Accordo e che costituirà parte integrante e sostanziale di quest'ultimo.

7. PROPRIETA' INTELLETTUALE

- 7.1** Tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento, anche economico, del Servizio e/o della Licenza in essi presenti, sono riservati a InfoCert. Al Cliente e/o all'Utente è concesso l'uso dei Servizi e/o della Licenza nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente Accordo.
- 7.2** Tutti i dati, documenti e/o materiali forniti da InfoCert relativi ai Servizi, nonché il Software acquisito in Licenza d'uso da InfoCert ("**Diritti IP**"), rimarranno di esclusiva proprietà di InfoCert.
- 7.3** I Diritti IP relativi al Software ed ai Servizi e qualsivoglia ulteriore modifica, incremento, revisione o cambi effettuati da InfoCert rimarranno di proprietà di InfoCert.
- 7.4** Se applicabile, la Licenza è personale, non esclusiva, non trasferibile a terzi ad alcun titolo e limitata nel tempo fino alla data di scadenza e/o cessazione del presente Accordo.
- 7.5** Ciascuna Parte si impegna a non rendere dichiarazioni o tenere comportamenti che possano ledere in qualsiasi modo l'immagine e/o il nome dell'altra o che possano comunque arrecare pregiudizio commerciale all'altra.
- 7.6** Resta inteso che il marchio, il dominio e tutti i segni distintivi del Cliente, come pure tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dell'immagine, del nome e dell'identità economica della stessa sono liberamente impiegabili da parte di InfoCert (a titolo esemplificativo e non esaustivo sul sito istituzionale, sui social media e per presentazioni della forza vendita). Viceversa, il marchio, il dominio e tutti i segni distintivi di InfoCert, come pure tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dell'immagine, del nome e dell'identità economica della stessa, non potranno essere liberamente utilizzati dal Cliente per qualsiasi finalità, salvo previa autorizzazione scritta di InfoCert.

8. LIMITAZIONI E RESPONSABILITA'

- 8.1** InfoCert s'impegna a fornire i Servizi e/o la Licenza (e così il Software) richiesti dal Cliente, in osservanza di quanto stabilito dal presente Accordo, dai relativi Allegati e dalla rispettiva normativa di settore tempo per tempo applicabile, non assumendo alcuna responsabilità al di fuori di quanto in essi espressamente stabilito.
- 8.2** Salvi i casi di dolo o colpa grave, InfoCert non sarà in alcun caso responsabile di qualsiasi danno, diretto e/o indiretto, derivante in via anche alternativa: i) per danni costituiti da lucro cessante, perdita di opportunità commerciali o di risparmi, perdita di dati, perdita di interesse, danni all'immagine o perdita di reputazione commerciale, né per multe, ammende, soprattasse o altre sanzioni, derivanti, direttamente o indirettamente, da atti od omissioni di InfoCert ai sensi del presente Accordo; ii) dall'uso non conforme dei Servizi e/o del Software a quanto previsto dal presente Accordo, ed eventuali successive modifiche; iii) per manomissioni

InfoCert SpA

Piazzale Flaminio 1/B, 00196 – Roma (RM), Italia
T +39 06 836691 F +39 06 833669634
info@infocert.it
infocert.it infocert.digital

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta SpA
P.IVA 07945211006 REA n. 1064345
Cap. Soc. Sottoscritto e versato € 21.099.232,00



o interventi sui Servizi e/o sul Software effettuati dal Cliente e/o dall'Utente stesso e/o da parte di terzi non autorizzati da InfoCert, anche qualora non cagionino espressamente un danno alle Parti o a terzi; iv) da un improprio utilizzo delle credenziali e/o dei Servizi e/o della Licenza e/o del Software da parte del Cliente e/o dell'Utente; v) dalla mancata fruizione del Servizio e/o Software dovuta a malfunzionamenti o blocchi della rete internet o a fronte di ritardi o interruzioni o per errori e/o malfunzionamenti rientranti nell'ambito dei parametri di indisponibilità indicati nell'Allegato Tecnico.

- 8.3** InfoCert, in ipotesi di dolo o colpa grave del Cliente e/o dell'Utente, si riserva, oltre al diritto al risarcimento del danno e/o al recupero dei crediti spettanti, la facoltà di trattenere il Corrispettivo a compensazione parziale o totale degli eventuali danni, pregiudizi o spese sostenute per l'erogazione o gestione della singola fattispecie.
- 8.4** Fermo quanto previsto e/o pattuito in altre clausole dell'Accordo, resta inteso che, in ogni caso, qualora InfoCert risultasse responsabile per eventuali danni, sarà tenuta a corrispondere al Cliente, a titolo di risarcimento del danno da questo subito, un importo non superiore al 10% del Corrispettivo complessivo del valore annuo dell'Accordo ("**Indennizzo Massimo**"). L'Indennizzo Massimo sarà riconosciuto solo previo accertamento degli eventuali inadempimenti verificatisi nel relativo anno solare di vigenza dell'Accordo e comprenderà tutti i danni derivanti da violazione di legge o di contratto e qualsiasi penale, restituzione di prezzo e costo che InfoCert sia tenuta a corrispondere al Cliente.
- 8.5** Nessuna azione potrà essere iniziata dal Cliente, a pena di decadenza, decorsi 9 (nove) mesi dalla data in cui l'Accordo si è risolto o è cessato.
- 8.6** Nel caso in cui il Cliente (e/o l'Utente) compia atti che costituiscano violazione di diritti di proprietà intellettuale di un terzo, il Cliente, anche per conto dell'Utente, manleverà e/o terrà indenne InfoCert da qualsiasi danno o spesa, compresi onorari e spese legali, che quest'ultima sopporti, in conseguenza delle rivendicazioni del terzo.
- 8.7** Il Cliente si obbliga, anche per conto dell'Utente, a garantire e tenere indenne InfoCert da qualsiasi perdita, danno, spesa, costo o altro onere che questa possa sopportare in conseguenza di azioni e/o pretese avanzate da terzi in relazione all'esecuzione del presente Accordo, per fatti imputabili al Cliente medesimo e/o all'Utente.

9. AUDIT

- 9.1** InfoCert ha la facoltà di effettuare, anche attraverso soggetti da essa incaricati, verifiche presso il Cliente, in modalità *self-assessment* e/o audit *on-site*, allo scopo di accertare il rispetto delle misure di sicurezza e di trattamento dei dati personali, nonché verificare il puntuale rispetto delle previsioni del presente Accordo e dei relativi Allegati ("**Audit**").
- 9.2** In caso di Audit, il Cliente si impegna sin da ora a collaborare con InfoCert e con i soggetti da questa incaricati, fornendo senza ritardo tutte le informazioni richieste e illustrando i processi della propria organizzazione. InfoCert, a fronte di criticità emerse in fase di Audit, si riserva di esercitare, a propria discrezione, il diritto di richiedere ulteriori approfondimenti, eseguiti anche eventualmente da parte di società terze specializzate, per le finalità del presente Accordo.
- 9.3** Nel caso in cui InfoCert rilevi, all'esito degli accertamenti a proprio insindacabile giudizio, che il Cliente non si sia attenuto a quanto stabilito nel presente Accordo, il Cliente si impegna ad uniformarsi alle indicazioni ed alle istruzioni comunicate da InfoCert con diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., entro i tempi indicati dalla stessa. Decorso inutilmente il congruo termine imposto da InfoCert, il presente Accordo si intenderà senz'altro risolto, ai sensi del successivo art. 14.

InfoCert SpA

Piazzale Flaminio 1/B, 00196 – Roma (RM), Italia
T +39 06 836691 F +39 06 833669634
info@infocert.it
infocert.it infocert.digital

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta SpA
P.IVA 07945211006 REA n. 1064345
Cap. Soc. Sottoscritto e versato € 21.099.232,00



- 9.4** InfoCert si impegna, a favore del Cliente nonché dell'Autorità di vigilanza, a garantire l'accesso alla propria sede legale e alle sedi operative, oltre ai propri server, database ecc., utilizzati per l'erogazione del Servizio/Software, per verifiche ispettive in relazione al presente Accordo.
- 9.5** InfoCert garantisce analogo accesso da parte del Cliente anche per i propri eventuali subappaltatori, subfornitori, fornitori e consulenti esterni al fine di assicurarne la conformità alla normativa applicabile ed alle condizioni contrattuali.
- 9.6** Ogni Audit sarà effettuato con un ragionevole preavviso scritto, in ogni caso non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, salvo che vi siano ragioni di emergenza o di effettività dell'ispezione che non consentano di rispettare tale termine.
- 9.7** Ciascun Audit avrà una durata massima di 3 (tre) giorni lavorativi. In particolare, InfoCert accetta che il suddetto diritto di Audit possa essere esercitato a titolo gratuito, durante un anno solare, limitatamente alle prime 3 (tre) giornate in cui le verifiche saranno messe in atto. In caso di durata maggiore, ancorché dietro richiesta dell'Autorità di Vigilanza, le Parti concorderanno in buona fede un corrispettivo per InfoCert, proporzionato all'impiego di tempo e risorse.
- 9.8** Le attività di Audit possono essere utilizzate avvalendosi di:
- a. verifiche congiunte di Audit organizzate unitamente ad altri clienti di InfoCert ed eseguite anche da un soggetto terzo nominato dai clienti stessi, al fine di utilizzare in modo più efficiente le risorse di Audit e ridurre gli oneri organizzativi sia per i clienti sia per InfoCert;
 - b. certificazioni di soggetti terzi e relazioni di soggetti terzi o dell'Audit interno messe a disposizione da InfoCert.
- 9.9** Il Cliente ha diritto ad eseguire accessi, ispezioni, audit presso Infocert e di ottenere copia della documentazione pertinente coperta da riservatezza e con il divieto di condivisione della stessa verso terze parti che non siano state autorizzate per iscritto da InfoCert.
- 9.10** In tema di accessi relativi all'ambito d'applicazione del Regolamento Dora, al fine di verificare le prestazioni dei Servizi oggetto dell'Accordo, il Cliente ha il diritto di effettuare controlli tramite attività di audit (modalità di verifica in presenza e con raccolta delle evidenze in diretta) e/o attività di assessment (modalità di monitoraggio attraverso la somministrazione di questionari e/o call da remoto e raccolta di evidenze in modalità differita).
- 9.11** Le attività sopra descritte potranno essere svolte non più di una volta all'anno, salvo circostanze eccezionali di crisi o di emergenza che giustifichino audit aggiuntivi. Le attività di audit potranno avere luogo per una durata che potrà variare da 1 (una) giornata lavorativa fino ad un massimo di 2 (due) giornate lavorative su base annua; diversamente, al protrarsi di tali attività, InfoCert avrà diritto a vedersi riconosciuto un corrispettivo in buona fede, commisurato al tempo e alle risorse impiegate per lo svolgimento delle attività di audit.
- 9.12** InfoCert, a fronte di esplicita richiesta scritta da parte del Cliente, si impegna a collaborare con la stessa nell'esecuzione di assessment volti a certificare la presenza di adeguati presidi in ambito sicurezza informatica, continuità operativa e data protection. Nell'ambito degli assessment InfoCert si impegna a condividere puntuali evidenze richieste dal Cliente. L'impegno richiesto dalle suddette attività sarà calcolato in ore impiegate e si intende sostitutivo dei 2 giorni di audit descritti sopra; al protrarsi di tali attività, InfoCert avrà diritto a vedersi riconosciuto un corrispettivo in buona fede, commisurato al tempo e alle risorse impiegate per lo svolgimento delle attività di assessment.
- 9.13** L'attività di assessment potrà essere sostituita o integrata con certificazioni, attestazioni e reportistica generale per agevolare le esigenze di verifica da parte del Cliente.



9.14 Per la corretta pianificazione delle attività di audit, il Cliente dovrà dare ad InfoCert un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi prima della data effettiva dell'audit, a meno che non sia impossibile a causa di una situazione di emergenza o di crisi, e gli fornirà le seguenti informazioni:

- l'elenco dei siti da visitare;
- lo scopo e la portata dell'audit;
- l'identità della persona o delle persone che condurranno l'audit.

10. DURATA

10.1 Il presente Accordo avrà la durata di _____ mesi ("**Durata**") a decorrere dalla data di sottoscrizione.

10.2 Alla scadenza, il presente Accordo si rinnova in automatico per periodi di 1 (un) anno ciascuno, salvo che una delle Parti dia disdetta, con comunicazione da inviarsi entro e non oltre 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'Accordo.

11. CORRISPETTIVI

11.1 Il Cliente si impegna a pagare i corrispettivi a InfoCert secondo quanto previsto nell'Offerta ("**Corrispettivo/i**").

11.2 I Corrispettivi saranno dovuti dal Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di invio della fattura da parte di InfoCert. Resta inteso tra le Parti che, in caso di mancato pagamento entro tale termine, saranno dovuti gli interessi di cui al D.lgs. 231/2002, in via automatica e senza necessità di previa costituzione in mora del Cliente.

11.3 In caso di mancato pagamento dei Corrispettivi, InfoCert si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi del successivo art. 14, nonché il diritto di sospendere l'erogazione del Servizio e/o il relativo accesso al medesimo e/o l'utilizzo del Software fino al pagamento dei Corrispettivi dovuti.

11.4 Le Parti convengono che i Corrispettivi sono soggetti a variazione annuale in funzione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati applicata a decorrere dal 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di rilevazione.

12. PRIVACY

12.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i dati personali forniti direttamente dalle Parti o dei quali le stesse vengano in possesso durante la vigenza del presente Accordo e comunque connessi con l'Accordo stesso, relativi al proprio personale o ai propri collaboratori o a terzi, saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. A tal fine, InfoCert, in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti dal Cliente, informa lo stesso che, i relativi dati personali saranno trattati, per le finalità e nelle modalità illustrate nell'informativa presente sul sito www.infocert.it, di cui il Cliente dichiara di aver preso visione.

12.1.1 Il conferimento dei dati, come previsto al paragrafo precedente, è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

12.1.2 Per le finalità del presente Accordo e sulla base delle modalità di erogazione/utilizzo del Servizio e/o del Software, le Parti sottoscriveranno un separato accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'**Allegato B – DPA**.

InfoCert SpA

Piazzale Flaminio 1/B, 00196 – Roma (RM), Italia

T +39 06 836691 F +39 06 833669634

info@infocert.it

infocert.it infocert.digital

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta SpA

P.IVA 07945211006 REA n. 1064345

Cap. Soc. Sottoscritto e versato € 21.099.232,00



- 12.2** Presso il data center, sono messi a disposizione appositi macchinari *hardware* per la gestione dei dati dei Clienti, necessari all'erogazione/utilizzo dei Servizi e/o Software.
- 12.2.1** Il data center è organizzato e amministrato nel rispetto delle norme legislative applicabili sulle misure di sicurezza, e fornito di appositi sistemi di protezione logica e fisica, al fine di impedire accessi non autorizzati. Le regole di sicurezza sono autonomamente stabilite e implementate da InfoCert; in particolare, le stesse potranno essere modificate, per essere rese conformi ad eventuali mutamenti della disciplina di cui al Regolamento UE 679/2016, ed alle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza dei dati personali.
- 12.2.2** Il Cliente riconosce e accetta che InfoCert si avvale di terze parti, debitamente nominate come responsabili del trattamento dei dati personali, tra cui la fornitura di servizi di *storage* dei dati in *cloud*, su *server* situati all'interno dell'Unione Europea e operanti nel pieno rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Per maggiori informazioni è disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica: richieste.privacy@legalmail.it.

13. RISERVATEZZA

- 13.1** Ai fini del presente Accordo, con "**Informazioni Confidenziali**" si intende qualsiasi informazione riguardante, ma non limitata a contenuti base, contenuti, marchio, programmi informatici, codici, algoritmi, nomi e capacità di lavoratori dipendenti ed autonomi, *know-how*, formule, procedimenti, idee, invenzioni (brevettabili o meno), schemi ed altri piani tecnici, commerciali, finanziari e di sviluppo, previsioni, strategie, prezzi, profitti, utili, margini, elenco o dettagli di clienti, sia individualmente, sia collettivamente, ed altre informazioni non pubbliche. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate le Informazioni Confidenziali relative all'altra Parte, nella stessa misura in cui protegge le proprie Informazioni Confidenziali e di utilizzare tali Informazioni Confidenziali soltanto nella misura strettamente necessaria per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo.
- 13.2** Tali restrizioni sulla comunicazione e sull'utilizzo delle informazioni resteranno in vigore per 5 (cinque) anni successivi alla risoluzione o cessazione dell'Accordo.
- 13.3** Resta salva la possibilità di una Parte di comunicare a terzi tali informazioni, a seguito di ordine del Giudice o della Pubblica Autorità e previa comunicazione, ove possibile, all'altra Parte.
- 13.4** InfoCert si riserva il diritto, in caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Riservate, di tutelare i propri diritti in ogni più opportuna sede.

14. SOSPENSIONE – RISOLUZIONE - RECESSO

- 14.1** InfoCert ha il diritto di sospendere e/o cessare l'erogazione del Software e/o del Servizio e/o bloccare l'accesso del Cliente e/o dell'Utente allo stesso, quando:
- (a) abbia fondato motivo di ritenere che si sia verificato, anche per ragioni non imputabili al Cliente stesso, un evento che possa mettere a rischio la sicurezza delle informazioni e dei dati contenuti nel Software e/o Servizi. La sospensione può durare, senza che il Cliente possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, finché InfoCert non riterrà fondatamente superato il rischio di cui sopra;
 - (b) in caso di utilizzo improprio del Software e/o dei Servizi ovvero di impedire l'accesso ai documenti e/o ai dati ivi contenuti da parte del Cliente e/o dell'Utente, dando, se del caso, idonea comunicazione dell'illecito alle autorità competenti;
 - (c) venga a conoscenza della violazione di uno o più divieti di cui al presente Accordo o come previsti sul Manuale Operativo di riferimento o venga avanzata espressa richiesta in tal senso da un organo giurisdizionale o amministrativo competente in materia in base alle norme vigenti;



(d) vengano superati i limiti di utilizzo indicati nel presente Accordo o qualora si verificano situazioni che possano compromettere la sicurezza del Servizio e/o del Software.

- 14.2** Nelle ipotesi di cui sopra, InfoCert, salvo cause di Forza Maggiore e/o per ordine di un'autorità pubblica, provvederà a comunicare al Cliente a mezzo e-mail e/o PEC - all'indirizzo indicato ai sensi dell'art. 22.1 - le motivazioni dell'adozione dei provvedimenti ivi stabiliti e avrà facoltà di risolvere il presente Accordo, senza alcun preavviso e senza per questo essere tenuta ad alcun risarcimento, e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti del responsabile delle violazioni.
- 14.3** Salvo quanto specificato nei paragrafi successivi, qualora il Cliente si rendesse inadempiente ad un obbligo previsto nell'Accordo e non ponesse rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di una diffida ad adempiere ex art. 1454, c.c., inviata da InfoCert e contenente la descrizione dell'inadempimento e l'invito ad eseguire correttamente la prestazione entro il suddetto termine, il presente Accordo si intenderà risolto di diritto.
- 14.4** Sarà facoltà di InfoCert risolvere di diritto il presente Accordo ex art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta al Cliente, qualora quest'ultimo violi i seguenti articoli: art.1 (Oggetto); art.2 (Obblighi e garanzie del Cliente); art.7 (Proprietà Intellettuale); art.12 (Privacy); art.13 (Riservatezza); art.18 (Normativa antimafia e anticorruzione); art. 19 (D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico).
- 14.5** Ciascuna Parte potrà recedere con effetto immediato, nel caso in cui l'altra Parte (i) sia dichiarata fallita o sottoposta a procedure concorsuali, o presenti essa stessa istanza per il proprio fallimento o per l'ammissione a procedure concorsuali (ii) abbia deliberato lo scioglimento e/o la messa in liquidazione.
- 14.6** Per salvaguardare la continuità dei Servizi oggetto dell'Accordo anche successivamente alla cessazione dello stesso, ove richiesto per iscritto dal Cliente, InfoCert si impegna a prestare i Servizi anche successivamente alla cessazione dell'efficacia dell'Accordo, per qualsiasi ragione intervenuta, per un periodo adeguato a garantire il completamento della transizione ad altro fornitore, periodo che in ogni caso non potrà superare i 6 (sei) mesi dalla data di cessazione di efficacia dell'Accordo.
- 14.7** Per la durata di tale proroga, InfoCert avrà diritto, per la prosecuzione dell'erogazione dei Servizi, ai medesimi corrispettivi già previsti nelle condizioni economiche concordate.
- 14.8** A fronte di apposito ulteriore corrispettivo da concordarsi in buona fede tra le Parti, InfoCert si impegna a fornire al Cliente la necessaria assistenza, anche quanto al trattamento dei dati, al fine di consentire l'eventuale affidamento ad altro e diverso fornitore dei medesimi servizi.
- 14.9** Le Parti, a decorrere da 6 (sei) mesi prima della scadenza dell'Accordo, avvieranno, su richiesta scritta del Cliente, le trattative volte alla predisposizione di un piano per il trasferimento dei Servizi e dei dati ad un terzo fornitore.
- 14.10** Ove raggiunto l'accordo, il piano prevederà:
- la definizione delle responsabilità di ciascuna delle Parti in relazione al trasferimento;
 - la descrizione delle attività che ognuna delle Parti dovrà svolgere in relazione al trasferimento stesso;
 - il calendario di esecuzione delle attività a carico di ciascuna delle Parti;
 - il corrispettivo (anche eventualmente unitario, in termini di uomini/giorno) in favore di InfoCert per le attività di trasferimento.
- 14.11** Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo sul piano di trasferimento, InfoCert sarà tenuta, alla scadenza del Contratto, esclusivamente a restituire al Cliente i dati oggetto del Servizio, in un formato standard comunemente utilizzato per quella tipologia di dati.
- 14.12** E' facoltà del Cliente, qualora intenda risolvere il presente Accordo di procedere nel rispetto delle casistiche previste dalla legge. Resta inteso che InfoCert garantisce, in sede di cessazione del contratto, un periodo di transizione obbligatorio: i) durante il quale InfoCert continuerà a prestare i suoi servizi TIC



o a esercitare le sue funzioni allo scopo di ridurre il rischio di perturbazioni presso il Cliente; ii) che permetta al Cliente di migrare verso un altro fornitore terzo di servizi TIC oppure di adottare soluzioni interne coerenti con la complessità del servizio prestato.

15. MODIFICHE CONTRATTUALI

15.1 Ogni modifica sarà valida ed efficace solo se concordata per iscritto tra le Parti. Ogni variazione dovrà essere comunicata da InfoCert per iscritto e acquisterà efficacia a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente, salvo quest'ultimo decida di non voler accettare tale variazione e, pertanto, intenda recedere, dandone comunicazione ad InfoCert medesima.

16. OBBLIGHI POST CONTRATTUALI

16.1 Ove applicabile, in caso di cessazione del presente Accordo, le Parti si impegnano, previo accordo scritto circa le modalità e le condizioni economiche, a collaborare in buona fede al fine di assicurare il passaggio ordinato al Cliente, o ad altro fornitore da questi designato, dei dati e dei documenti oggetto del presente Accordo e/o di quanto necessario a garantire la continuità del Servizio al nuovo fornitore.

16.2 In caso di mancato accordo di cui sopra, InfoCert depositerà tali dati e documenti nell'area riservata del Cliente per un periodo di 60 (sessanta) giorni successivi alla cessazione del presente Accordo, affinché il Cliente stesso possa scaricarli nel formato definito da InfoCert.

16.3 In nessun caso, InfoCert sarà tenuta, senza la previsione di apposito corrispettivo, a trasferire i dati al Cliente o a terzi, in un formato diverso da quello definito da InfoCert, o ad interfacciarsi con i sistemi informatici di terzi soggetti indicati dal Cliente.

17. FORO COMPETENTE

17.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

17.2 In caso di controversia derivante o inerente al presente Accordo, la sua interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione le Parti avranno la facoltà di raggiungere tra di loro una eventuale soluzione bonaria, entro 30 (trenta) giorni dal sorgere della controversia.

17.3 Rimasto infruttuoso il tentativo di conciliazione di cui al precedente 17.2, ciascuna Parte avrà il diritto di agire a propria tutela. In tal caso le Parti, di comune accordo, riconoscono e stabiliscono che per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine al presente Accordo e/o relativi contratti/ordini attuativi, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

18. NORMATIVA ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE

18.1 Nell'esecuzione del presente Accordo, il Cliente si obbliga a rispettare per sé e per i propri incaricati e/o dipendenti e/o collaboratori la normativa Antimafia e Anticorruzione, secondo quanto disposto rispettivamente dal D. Lgs. n. 159/2011 e dalla Legge n. 190/2012, e successive modificazioni e integrazioni ("**Normativa Antimafia e Anticorruzione**").

18.2 Il Cliente dichiara inoltre che nei propri confronti o dei propri incaricati e/o dipendenti e/o collaboratori non sussistono le cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

19. D. LGS. 231/2001 E CODICE ETICO

InfoCert SpA

Piazzale Flaminio 1/B, 00196 – Roma (RM), Italia

T +39 06 836691 F +39 06 833669634

info@infocert.it

infocert.it infocert.digital

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta SpA

P.IVA 07945211006 REA n. 1064345

Cap. Soc. Sottoscritto e versato € 21.099.232,00



19.1 Nell'esecuzione del presente Accordo, il Cliente si obbliga a rispettare per sé e per i propri incaricati e/o dipendenti e/o collaboratori, in maniera integrale e rigorosa, il D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché il "Modello 231" e il Codice Etico adottati da InfoCert, presenti sul sito internet istituzionale, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

19.2 Resta espressamente inteso che, in caso di inadempimento del Cliente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente articolo, InfoCert avrà facoltà di risolvere l'Accordo ex art. 1456, c.c., mediante semplice comunicazione scritta.

20.CESSIONE

20.1 Il presente Accordo non potrà essere ceduto dal Cliente, se non previo consenso scritto di InfoCert.

Resta salvo tra le Parti, che le società controllate come definite ai sensi dell'art.2359 c.c. del Cliente e/o società di cui il Cliente sia una controllata possono accedere al presente Accordo previa autorizzazione scritta da parte di InfoCert.

21.CAMBIO DI CONTROLLO

21.1 Nel caso in cui il Cliente sia soggetto al cambio di controllo, il Cliente si obbliga ad informare preventivamente InfoCert, la quale può riservarsi di recedere da tale Accordo a seguito della comunicazione.

22.VARIE

22.1 Le Parti comunicheranno mediante gli indirizzi che seguono:

- Se dirette a InfoCert: InfoCert S.p.A., Piazzale Flaminio 1/B, 00196 Roma; PEC: infocert@legalmail.it
- Se dirette al Cliente: agli indirizzi indicati nell' intestazione dell'Accordo.

Qualora una delle Parti cambiasse il suo indirizzo, questa darà comunicazione scritta all'altra Parte del nuovo indirizzo e della data dalla quale diventerà effettivo. In mancanza, qualsiasi comunicazione inviata ai precedenti recapiti si considererà consegnata, anche in caso di tentativo di recapito andato a vuoto.

22.2 Ciascuna Parte sarà sollevata da responsabilità ed esentata dall'obbligo di fornire la prestazione per tutto il tempo e fino a quando la stessa sia nell'impossibilità di adempiere, in tutto o in parte, per l'insorgenza di una causa di Forza Maggiore (a titolo meramente esemplificativo, guerra, moti popolari, scioperi o provvedimenti di autorità giudiziarie, disservizi dei gestori della rete elettrica, azioni di terzi o altre cause al di fuori del ragionevole controllo della/e Parte/i che impediscono in tutto o in parte l'esecuzione). In tali ipotesi, la mancata erogazione dei Servizi e/o del Software non costituirà inadempimento o motivo di sospensione dei pagamenti o di risoluzione del presente Accordo. La Parte che abbia avuto notizia di un evento causato da Forza Maggiore, ne darà immediata comunicazione scritta all'altra Parte e le Parti si incontreranno immediatamente, al fine di concordare gli eventuali rimedi preordinati al tempestivo ripristino della normale funzionalità dei Servizi e/o adempimento delle prestazioni previste dal presente Accordo, a seconda del caso.

In ogni caso, qualora un evento causato da Forza Maggiore impedisca la regolare esecuzione del presente Accordo per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo dandone comunicazione all'altra Parte ai sensi dell'art. 22.1. e senza che nulla sia dovuto a quest'ultima a titolo di risarcimento o mancato guadagno, salvo il diritto di InfoCert al Corrispettivo per le attività già svolte e per quelle ulteriormente necessarie.

22.3 Qualora una clausola del presente Accordo fosse dichiarata nulla, entrambe le Parti saranno sollevate da tutti gli obblighi derivanti da detta clausola, senza che tale nullità affligga le altre clausole dell'Accordo. Per

quanto possibile, le clausole dichiarate nulle saranno automaticamente sostituite con nuove clausole di contenuto equivalente che perseguano le medesime finalità delle clausole dichiarate nulle.

- 22.4** Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto ha formato oggetto di trattativa tra le Parti stesse, in ogni sua previsione, e che pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342, c.c., per i quali è prevista l'approvazione specifica.

23. NOMINA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI UFFICIO DI REGISTRAZIONE ("Convenzione")

23.1 Oggetto

- 23.1.1** Ad integrazione dell'Accordo, InfoCert, nel suo ruolo di Autorità di Certificazione ("**CA**") e di gestore dell'identità digitale ("**IdP**") ai sensi del D.P.C.M. 24.10.2014 nonché di prestatore di servizi fiduciari accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale ("**AgID**"), ai fini dell'emissione dei propri Servizi è tenuta ad effettuare l'attività di identificazione degli Utenti, ferma restando la facoltà di delegare tali attività anche a soggetti terzi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (UE) n. 910/2014 come modificato dal Regolamento (UE) n. 1183/2024 ("**Regolamento eIDAS**"). A tal fine, InfoCert può nominare il Cliente quale Ufficio di Registrazione (anche "**Registration Authority**" o, per brevità, "**RA**"), che ne faccia richiesta e che sia in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di specifiche attività qui di seguito identificate e lo stesso dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi specifici contenuti nell'Accordo e nei Manuali Operativi di riferimento del singolo Servizio nonché dei provvedimenti legislativi e amministrativi ivi richiamati.
- 23.1.2** La RA ha dichiarato di essere una persona giuridica dotata di una struttura organizzativa stabile, tale da garantire il corretto adempimento degli obblighi previsti nella presente Convenzione, nonché di essersi dotata dei requisiti minimi di sicurezza e di aver conseguito idonea certificazione ISO 27001 o di possedere requisiti equivalenti a tale certificazione, meglio esplicitati nell'Allegato E;
- 23.1.3** InfoCert metterà a disposizione dell'Ufficio di Registrazione un accesso ad una piattaforma dedicata ("**Piattaforma**"), propedeutica al caricamento e alla gestione di tutta la documentazione afferente al rapporto in essere con la RA medesima, quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i mandati necessari per lo svolgimento dell'attività da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori;
- 23.1.4** Le attività di identificazione degli Utenti, richiesta di registrazione, emissione, revoca e sospensione dei certificati e consegna del dispositivo previste nei Manuali Operativi ("**Attività**") possono essere delegate dalla RA a singole persone fisiche, nelle modalità e nei termini meglio disciplinati nella presente Convenzione.
- 23.1.5** Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Cliente viene nominato quale RA di InfoCert, per l'erogazione del servizio di Firma Digitale, e/o di Carta Nazionale dei Servizi, e/o Certificati di Autenticazione e/o di SPID, a seconda di quanto specificato nell'allegato di Processo *sub* Allegato E, nonché di quanto previsto nell'Allegato A.

23.2 Servizi oggetto delle Attività

- 23.2.1** Le Attività svolte dalla RA sono propedeutiche all'identificazione certa degli Utenti, anche qualora ne facciano richiesta per il tramite di altri soggetti ("**Richiedenti**"), che hanno interesse ad usufruire dei servizi InfoCert come meglio infra descritti.
- 23.2.2** I servizi per la cui emissione ("**Servizi Trust**") è necessario l'espletamento delle Attività, durante la quale vengono acquisiti i dati forniti dall'Utente, sono i seguenti:
- a) Certificato qualificato, la cui emissione è propedeutica al rilascio di una firma elettronica qualificata ("**Certificatoli**"), intendendosi per tale *"l'insieme di informazioni atte a definire con certezza la corrispondenza tra il nome del soggetto certificato e la chiave pubblica del soggetto certificato"*;

- b) Carta Nazionale dei Servizi ("**CNS**"), ossia il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. In tale documento è contenuto un certificato digitale, ovvero l'associazione tra una chiave pubblica di crittografia ed un insieme di informazioni che identificano il soggetto che possiede la corrispondente chiave privata;
- c) Certificato di Autenticazione, rilasciati e gestiti dal certificatore InfoCert, devono essere utilizzati nell'ambito dei protocolli S/MIME e SSL, con strumenti quali i Web browser e i prodotti di posta elettronica per verificare firme elettroniche avanzate create tramite dispositivo sicuro;
- d) Credenziali SPID, ossia le credenziali necessarie per il rilascio dell'identità digitale ("**Identità Digitale**" o "**SPID**"), per l'accesso ai servizi in rete erogati dai fornitori che aderiscono al sistema SPID.

23.2.3 Le procedure di identificazione e registrazione sono espone, rispetto al Certificato, nel Manuale Operativo ICERT-INDI-MO e ss.mm.ii. ("**Manuale Operativo Certificati**"), per CNS nel Manuale Operativo ICERT-INDI-CPCA-CNS e ss.ii. ("**Manuale Operativo CNS**"), per i Certificati di Autenticazione nel Manuale Operativo ICERT-INDI-MOCA e ss.ii. ("**Manuale Operativo Autenticazione**") e, rispetto al rilascio di Credenziali SPID, nel Manuale ICERT-MO-SPID e ss.mm.ii. ("**Manuale Operativo SPID**"), tutti depositati presso l'AgID, e disponibili sul sito internet di InfoCert nell'ultima versione aggiornata, nonché sono espone nei provvedimenti legislativi e amministrativi richiamati nei Manuali stessi (congiuntamente, "**Manuali**" o "**Manuali Operativi**").

23.2.4 La RA svolgerà le Attività secondo una o più modalità di identificazione tra quelle previste all'interno dei Manuali, secondo le procedure di volta in volta definite con InfoCert e meglio descritte all'interno dell'allegato di processo sub Allegato E alla presente Convenzione.

23.3 Responsabilità e Obblighi dell'Ufficio di Registrazione

23.3.1 Per l'esercizio delle Attività ad esso demandate, l'Ufficio di Registrazione avrà facoltà di avvalersi di propri dipendenti e collaboratori a vario titolo, anche terzi rispetto alla propria organizzazione, appositamente incaricati e nominativamente individuati anche da InfoCert come Operatori di Registrazione ("**Registration Authority Officer**", per brevità "**R.A.O.**").

23.3.2 Ogni Ufficio di Registrazione dovrà altresì nominare, tra i propri R.A.O., un minimo di due soggetti che avranno compiti di gestione operativa e organizzativa delle attività tipiche della Piattaforma e che, pertanto, agiranno in nome e per conto della RA stessa ("**Master R.A.O.**"). Le attività demandate ai Master RAO e gli obblighi a loro carico saranno identificati nell'apposito mandato trilaterale sottoscritto tra questi, la RA e InfoCert ("**Mandato Master R.A.O.**").

23.3.3 Il rapporto tra InfoCert, l'Ufficio di Registrazione e i R.A.O. sarà disciplinato, anche sotto il profilo del trattamento dei dati personali, esclusivamente da un contratto di mandato che, a seconda dei casi, potrà essere trilaterale ("**Mandato R.A.O.**") o, qualora il R.A.O. lavori alle dipendenze di o in collaborazione con una persona giuridica diversa dalla RA, quadrilaterale ("**Mandato R.A.O. Supplier**", congiuntamente con il Mandato Master R.A.O., i "**Mandati**", i cui modelli si allegano sub E) alla presente Convenzione).

23.3.4 InfoCert conserva per sé e conferisce alle RA e ai propri Master R.A.O. la facoltà di revocare i suddetti Mandati in qualunque momento e a loro insindacabile giudizio, senza che il soggetto destinatario di tale provvedimento possa opporsi o avanzare pretese - anche economiche - al riguardo.

23.3.5 Ferma la responsabilità di InfoCert per quanto concerne l'erogazione dei Servizi, l'Ufficio di Registrazione si impegna ad osservare i seguenti obblighi:

- a) assumere, come di fatto assume con la sottoscrizione della Convenzione, gli obblighi descritti nei Manuali Operativi, nell'ultima versione tempo per tempo disponibile online sul sito di InfoCert, e garantire - come difatti garantisce con la sottoscrizione della Convenzione - di possedere e mantenere già un'organizzazione di personale e di beni adeguata all'esercizio delle Attività;
- b) rispettare le procedure operative di rinnovo, revoca o sospensione dei Servizi Trust definite da InfoCert;
- c) impedire l'accesso ai sistemi di InfoCert a Master R.A.O. e R.A.O. e assicurarsi che venga inibita la possibilità di utilizzo di ogni mezzo necessario per la prosecuzione delle Attività, ogniqualvolta venga revocato il rispettivo relativo Mandato da InfoCert, qualora cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione tra l'Ufficio di Registrazione e il R.A.O. e/o Master R.A.O., ovvero si manifesti il venir meno dei requisiti necessari per dar seguito ai Mandati (a titolo esemplificativo, venga revocato o compromesso il certificato del R.A.O.), dandone comunicazione per iscritto ad InfoCert entro 24 (ventiquattro) ore lavorative;
- d) esercitare le Attività nell'interesse di InfoCert e con la diligenza del mandatario, ex art. 1710, c.c.;
- e) svolgere le Attività nel rispetto della normativa vigente, dei Manuali Operativi e delle istruzioni ricevute da InfoCert, con particolare riferimento all'identificazione personale certa degli Utenti che richiedono l'emissione dei Servizi Trust;
- f) verificare che ciascun Master R.A.O. e R.A.O., individuato per l'espletamento delle Attività, soddisfi i requisiti di competenza, affidabilità, onorabilità ed esperienza ai sensi dell'art. 24, par. 2, lett. b) del Regolamento eIDAS;
- g) vigilare su Master R.A.O. e R.A.O., nel rispetto della normativa vigente, dei Manuali Operativi e delle istruzioni ricevute da InfoCert;
- h) supervisionare, per conto di InfoCert, l'attività di formazione e/o aggiornamento dei R.A.O. e Master R.A.O.;
- i) informare entro 8 (otto) ore InfoCert di eventuali vizi, difetti, interruzioni o malfunzionamenti del sistema e/o di errori nello svolgimento delle attività di identificazione e registrazione da parte dei R.A.O. e dei Master R.A.O.;
- j) consentire alle Autorità di vigilanza, nonché agli incaricati di InfoCert, di accedere nei propri locali per verificare il corretto espletamento delle Attività ed il rispetto delle procedure per lo svolgimento delle stesse;
- k) fornire evidenza, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla richiesta da parte di InfoCert, di tutta la documentazione relativa alle Attività, qualora la richiesta derivi da un'Autorità di vigilanza, dalla Polizia Giudiziaria e/o da altra Autorità ovvero da InfoCert stessa ai fini delle attività di verifica e dei controlli qualità che la stessa pone in essere nell'ambito della propria operatività;
- l) sottoporre ai Richiedenti, siano esse persone fisiche o giuridiche che richiedono l'emissione dei Servizi Trust per conto dell'Utente, la documentazione contrattuale messa a disposizione da InfoCert, nonché concordare preventivamente con quest'ultima qualsiasi documento da rilasciare al Richiedente e/o Utente, relativamente alle attività di registrazione e/o di rilascio dei Servizi Trust;
- m) mantenere strettamente riservate le credenziali ricevute da InfoCert per l'accesso alla Piattaforma e fornirle esclusivamente ai propri Master R.A.O. debitamente nominati, che ne avranno altresì l'obbligo di custodia (con contestuale espresso divieto di cessione anche temporanea a terzi in genere e ad altri operatori/collaboratori della RA), per un utilizzo finalizzato all'esclusivo espletamento delle attività precipue e nel rispetto delle obbligazioni assunte nel Mandato Master R.A.O.;



- n) solidalmente con i Master R.A.O., obbligarsi ad un corretto utilizzo della Piattaforma, nelle modalità indicate da InfoCert;
- o) provvedere ad un regolare caricamento/aggiornamento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta da InfoCert (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Mandati, modulistica di attivazione dei Servizi Trust), che dovrà essere fornita a quest'ultima entro i termini con essa convenuti, e in ogni caso qualora InfoCert ne faccia espressa richiesta.

23.3.6 L'Ufficio di Registrazione prende atto e accetta che non potrà vantare alcuna esclusiva per l'esercizio delle suddette Attività per conto di InfoCert; quest'ultima sarà pertanto libera di delegare tali Attività anche ad altri soggetti.

23.4 Obblighi di InfoCert

23.4.1 InfoCert si impegna nei confronti dell'Ufficio di Registrazione a:

- a) fornire indicazioni sulle apparecchiature hardware e software necessarie per l'espletamento delle Attività;
- b) impartire la formazione necessaria a svolgere le Attività, tramite corsi e documentazione *ad hoc*, utilizzabile dalla RA stessa anche per assolvere essa stessa gli obblighi formativi nei confronti dei R.A.O.;
- c) impartire adeguata formazione ai Master R.A.O.;
- d) aggiornare periodicamente, con una cadenza almeno di 12 mesi, adeguatamente il personale dell'Ufficio di Registrazione, ivi compresi Master R.A.O. e R.A.O., mediante opportuni corsi di formazione specifica;
- e) dare consulenza e assistenza sulle problematiche connesse all'espletamento delle Attività;
- f) svolgere con periodicità annuale le verifiche di sicurezza e di qualità dei Servizi Trust offerti;
- g) conservare le informazioni concernenti l'identificazione, la registrazione ed emissione dei Certificati, sul proprio sistema di conservazione, ai sensi delle "*Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti*", emanate da AgID con determinazione n. 407 del 2020 e ss.mm.ii., per 20 (venti) anni dalla scadenza di ogni Certificato;
- h) conservare le informazioni concernenti la fase di identificazione e la documentazione contrattuale sottoscritta dagli Utenti, nel proprio sistema di conservazione, conformemente al DPCM 23.10.2014 e ss. mm. ii., per 20 (venti) anni decorrenti dalla scadenza o dalla revoca dell'Identità Digitale. L'Ufficio di Registrazione può accedervi, formulando specifica richiesta scritta e versando i corrispettivi all'uopo indicati.

23.5 Limitazioni e responsabilità

23.5.1 Fatte salve le disposizioni dei Manuali Operativi, l'Ufficio di Registrazione sarà responsabile, anche solidalmente con i propri R.A.O. e Master R.A.O., e sarà tenuta a manlevare InfoCert per ogni:

- (i) danno diretto e indiretto, perdita, spesa legale e/o costo subito e/o sostenuto da InfoCert e/o dai titolari dei Certificati e/o da terzi, quale conseguenza diretta nell'esercizio delle attività delegate ivi previste, con espressa esclusione di ogni danno, diretto o indiretto, cagionato per caso fortuito o forza maggiore;
- (ii) sanzione amministrativa e/o pecuniaria comminata ad InfoCert per violazioni riconducibili alle condotte dell'Ufficio di Registrazione e/o dei propri R.A.O. e Master R.A.O..

23.5.2 Nel caso in cui InfoCert rilevi eventuali anomalie o irregolarità nello svolgimento delle Attività, da parte di RA, Master R.A.O. o R.A.O., potrà valutare l'adozione di azioni specifiche, anche mediante eventuali escalation e/o azioni puntuali e/o attività di audit nei confronti dell'Ufficio di Registrazione.

InfoCert SpA

Piazzale Flaminio 1/B, 00196 – Roma (RM), Italia
T +39 06 836691 F +39 06 833669634
info@infocert.it
infocert.it infocert.digital

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta SpA
P.IVA 07945211006 REA n. 1064345
Cap. Soc. Sottoscritto e versato € 21.099.232,00



23.6 Corrispettivi

- 23.6.1** Per lo svolgimento delle Attività, l'Ufficio di Registrazione non potrà vantare il pagamento di somme, corrispettivi, provvigioni o quant'altro da parte di InfoCert.
- 23.6.2** La fatturazione all'Ufficio di Registrazione dei Servizi – anche Trust – resi da InfoCert e dell'eventuale materiale da questa fornito per l'espletamento delle Attività, verrà effettuata in base all'Offerta allegata sub A) appositamente formulata dalla stessa InfoCert e/o in base al listino tariffario, e sue eventuali modifiche, vigente durante il periodo di validità dell'Accordo.

23.7 Privacy

- 23.7.1** Per le finalità della presente Convenzione, le Parti definiranno i rispettivi ruoli all'interno del separato accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'Allegato B – DPA all'Accordo.

23.8 Sospensione. Risoluzione. Recesso. Clausola risolutiva espressa.

- 23.8.1** Facendo salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo, sarà facoltà di InfoCert risolvere di diritto la presente Convenzione, ex art. 1456 c.c., qualora l'Ufficio di Registrazione violi le disposizioni dell'art. 23.3.5 e in particolare non adempia all'obbligo di cui alla lett. c) d'impedire l'accesso ai sistemi di InfoCert a Master R.A.O. e R.A.O. nonché l'obbligo di assicurarsi che venga inibita la possibilità di utilizzo di ogni mezzo necessario per la prosecuzione delle Attività qualora InfoCert disponga la revoca di uno o più Mandati.
- 23.8.2** In caso di cessazione da parte di InfoCert dell'erogazione dei Servizi, l'Ufficio di Registrazione verrà debitamente informato tramite una comunicazione di Posta Elettronica Certificata almeno con un anticipo di 3 (tre) mesi sulla data di efficacia della cessazione.
- 23.8.3** Qualora InfoCert ravvisi nell'ambito dell'operato della RA dei comportamenti dolosi o riconducibili a colpa grave e/o che comunque siano lesivi degli interessi di InfoCert in quanto afferenti alla sfera di comportamenti censurabili (in questi casi, anche quindi per colpa lieve), a titolo esemplificativo, da un punto di vista antifrode, InfoCert si ritiene libera di risolvere l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- 23.8.4** Nei casi previsti agli articoli 23.8.1., 23.8.2. e 23.8.3, l'Ufficio di Registrazione non potrà vantare alcuna richiesta nei confronti di InfoCert, neanche per eventuali danni subiti in conseguenza di tali eventi, né altresì in caso di recesso e/o di revoca della presente Convenzione proveniente da InfoCert.

Lista Allegati:

Allegato A – Offerta Commerciale

Allegato B – DPA

Allegato C – Allegato Tecnico

Allegato D – Misure di Sicurezza

Allegato E – Documentazione per l'Ufficio di Registrazione (Modello di Mandato R.A.O.; Mandato R.A.O. Supplier e Mandato Master R.A.O.; Allegato di processo)

(InfoCert S.p.A.)

(Il Cliente)

InfoCert SpA

Piazzale Flaminio 1/B, 00196 – Roma (RM), Italia

T +39 06 836691 F +39 06 833669634

info@infocert.it

infocert.it infocert.digital

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta SpA

P.IVA 07945211006 REA n. 1064345

Cap. Soc. Sottoscritto e versato € 21.099.232,00